REGOLAMENTO (CE) N. 382/95 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 1995

che fissa i tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 158/95 della Commissione, del 31 gennaio 1995, recante misure transitorie relative alla soppressione del coefficiente correttore applicabile ai tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo [3], in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 345/95 della Commissione [4];

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il tasso di conversione agricolo di una moneta è modificato, a meno che non entrino in gioco periodi di conferma, quando il divario monetario con il tasso rappresentativo di mercato supera determinati livelli;

considerando che il divario monetario positivo constatato per il franco belga durante il periodo di riferimento dal 21 al 23 febbraio 1995 è superiore a 5 punti; che l'applicazione dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3813/92 determinerebbe una riduzione sensibile del tasso di conversione agricolo per tale moneta; che si applica pertanto per il franco belga il disposto dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3813/92;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono stabiliti in funzione dei periodo di riferimento di base o, se del caso, dei periodi di conferma, fissati conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95 [6]; che il paragrafo 2, dell'articolo 2 prevede che, qualora il valore assoluto della differenza tra i divari monetari di due Stati membri, calcolati in funzione della media dei tassi dell'ecu di tre giorni di quotazione consecutivi, superi sei punti, i tassi rappresentativi di mercato sono adattati in base ai suddetti tre giorni;

considerando che, in base ai tassi di cambio constatati nel corso del periodo di riferimento dal 21 al 23 febbraio 1995, è necessario fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per la lira italiana;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, un tasso di conversione agricolo fissato in anticipo deve essere adattato qualora il divario con il tasso di conversione in vigore al momento in cui si verifica il tasso generatore dell'importo considerato supera quattro punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di quattro punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

Articolo 2

1. Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata, indicato nell'allegato II:

— tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato,

oppure

— tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

2. Tuttavia, per i tassi di conversione agricoli fissati in anticipo anteriormente al 1° febbraio 1995, i tassi dell'ecu indicati nell'allegato II sono sostituiti da quelli fissati nell'allegato III.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 345/95 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 1995.

[1] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
[3] GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 4.
[4] GU n. L 39 del 21. 2. 1995, pag. 15.
[5] GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
[6] GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Tassi di conversione agricoli

1 ECU =	40,8337	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,74166	corone danesi
	1,94962	marchi tedeschi
	296,492	dracme greche
	198,202	scudi portoghesi
	6,61023	franchi francesi
	5,88000	marchi finlandesi
	2,19672	fiorini olandesi
	0,809785	sterline irlandese
	2 054,24	lire italiane
	13,7190	scellini austriaci
	164,452	pesete spagnole
	9,32044	corone svedesi
	0,805837	sterline britanniche

ALLEGATO II

Tassi di conversione agricoli prefissati e ritoccati

Tabella A			Tabella B		
1 ECU =	39,2632	franchi belgi e franchi lussemburghesi	1 ECU =	42,5351	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,44390	corone danesi		8,06423	corone danesi
	1,87463	marchi tedeschi		2,03085	marchi tedeschi
	285,088	dracme greche		308,846	dracme greche
	190,579	scudi portoghesi		206,460	scudi portoghesi
	6,35599	franchi francesi		6,88566	franchi francesi
	5,65385	marchi finlandesi		6,12500	marchi finlandesi
	2,11223	fiorini olandesi		2,28825	fiorini olandesi
	0,778639	sterline irlandese		0,843526	sterline irlandese
	1 975,23	lire italiane		2 139,83	lire italiane
	13,1913	scellini austriaci		14,2906	scellini austriaci
	158,127	pesete spagnole		171,304	pesete spagnole
	8,96196	corone svedesi		9,70879	corone svedesi
	0,774843	sterline britanniche		0,839414	sterline britanniche

ALLEGATO III

Tassi di conversione agricoli prefissati e ritoccati in caso di prefissazione anteriore al 1° febbraio 1995

Tabella A			Tabella B		
1 ECU =	47,4107	franchi belgi e franchi lussemburghesi	1 ECU =	51,3615	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	8,98858	corone danesi		9,73763	corone danesi
	2,26363	marchi tedeschi		2,45227	marchi tedeschi
	344,246	dracme greche		372,934	dracme greche
	230,126	scudi portoghesi		249,302	scudi portoghesi
	7,67492	franchi francesi		8,31450	franchi francesi
	6,82707	marchi finlandesi		7,39599	marchi finlandesi
	2,55054	fiorini olandesi		2,76308	fiorini olandesi
	0,940214	sterline irlandese		1,01857	sterline irlandese
	2 385,11	lire italiane		2 583,86	lire italiane
	15,9286	scellini austriaci		17,2560	scellini austriaci
	190,940	pesete spagnole		206,851	pesete spagnole
	10,8216	corone svedesi		11,7235	corone svedesi
	0,935630	sterline britanniche		1,01360	sterline britanniche